

Registro, sterilizzato il moltiplicatore dell'imponibile per i vitalizi

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 09 LUGLIO 2024 | Angelo Busani

Lo schema di Testo unico dell'imposta di registro e dell'imposta di successione e donazione, di recente approvata in Parlamento, contiene una parziale correzione dell'abnormità che, nelle epoche in cui il tasso legale di interesse era sceso sotto una certa soglia (grosso modo, sotto il 2,5%), portava a quantificare una base imponibile monstre per la tassazione della rendita perpetua, della rendita vitalizia e dell'usufrutto costituito per un tempo determinato. Novità rilevante in quanto non solo è ricorrente nella prassi professionale il caso che una rendita venga attribuita per donazione o testamento, ma soprattutto perché la giurisprudenza (si veda Cassazione 31574/2022) sta riscoprendo, in tema di risarcimento del danno biologico, il disposto dell'articolo 2057 del Codice civile il quale, in caso di «danno permanente», invita il giudice a liquidarlo «sotto forma di una rendita vitalizia» (invece che con un capitale versato una tantum). Ebbene, «Il Sole 24 Ore» dell'11 gennaio 2021 (ma anche il 3 gennaio e il 30 dicembre 2017) aveva denunciato che, ipotizzando la condanna di un ospedale alla corresponsione di una rendita vitalizia di 2mila euro al mese a favore di un paziente 60enne danneggiato da un intervento chirurgico, si otteneva l'inverosimile base imponibile di 144 milioni di euro e quindi un'imposta di registro (aliquota 3%) di 4 milioni e 320mila euro. Ancor peggio capitava (dovendosi applicare, a seconda dei casi, le aliquote del 4, 6 o 8 per cento) nel caso di una rendita disposta con testamento o donazione. La spiegazione di questo fenomeno è che il valore della rendita vitalizia si calcola moltiplicando l'annualità (24mila euro nell'esempio utilizzato) per un dato coefficiente, correlato all'età del soggetto vitalizzando; il coefficiente è contenuto in un "prospetto", attualmente allegato al testo unico dell'imposta di registro (il Dpr 131/1986), predisposto presumendo la fruttuosità di un capitale in misura pari al saggio dell'interesse legale. Il vizio sta, appunto, nell'aggiornamento del prospetto, il quale è stato elaborato nel 1986 quando il saggio dell'interesse legale era stabilmente al 5%: a quel tempo, per una rendita vitalizia di 24mila euro annui disposta a favore di una persona 60enne, ne usciva una base imponibile (per semplicità ragioniamo in euro) di 288mila euro (e una imposta di registro di 8.640 euro). Un risultato, insomma, del tutto plausibile. Ebbene, dal 1999, l'interesse legale (rimasto fermo al 5% dal 1942, salvo una parentesi al 10% dal 1991 al 1996) ha cominciato a fluttuare provocando, fino a oggi, una ventina di automatici aggiustamenti del "prospetto" (da un massimo del 5% a un minimo dello 0,01%): ma producendo risultati inconcepibili quando il tasso dell'interesse è sceso sotto al 3%, in quanto, più che il tasso scende, più si alza, per mero effetto matematico, la base imponibile delle rendite vitalizie. Non solo: gli aggiornamenti del prospetto, finora effettuati con pura metodologia matematica partendo da una base di dati del 1986, non hanno tenuto in alcun conto il fatto che l'aspettativa di permanenza in vita negli ultimi decenni si è allungata. Non parrebbe invece così difficile effettuare gli aggiornamenti del prospetto sulla base, oltre che della variazione del tasso di interesse, anche delle tavole di mortalità annualmente elaborate dall'Istat. Sotto quest'ultimo profilo, i nuovi Testi unici dell'imposta di registro e delle imposte di successione e donazione deludono in quanto viene nuovamente sancito, senza dar ingresso a nessun altro elemento, che il prospetto dei coefficienti verrà anche in futuro variato «in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi». Invece, un deciso rimedio per sterilizzare l'assurdità che la matematica provoca a fronte dell'abbassamento del tasso di interesse (attualmente stabilito nel 2,5%) è quello contenuto nella nuova norma dello schema di Testo unico, che pone un floor alla base di calcolo, disponendo che, se il tasso legale d'interesse scende sotto il 2,5%, il prospetto si deve elaborare con riferimento al tasso del 2,5 per cento. In parole povere, se il tasso legale scenderà, si continuerà comunque a usare la tabella oggi vigente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI	Il quadro vigente L'atto con il quale viene costituita una rendita vitalizia deve essere sottoposto a imposta di registro (se si tratta di una sentenza o di una rendita istituita a titolo oneroso) o a imposta di donazione e successione (se istituita con donazione o testamento). In entrambi i casi, la regola di calcolo è identica: si deve moltiplicare «l'annualità» (l'ammontare pagato ogni anno dal soggetto obbligato) per un dato coefficiente correlato all'età della persona alla cui morte la rendita deve cessare. Questo coefficiente è contenuto in un "prospetto" allegato al Testo unico. A sua volta, il prospetto (formato per la prima volta nel 1986 quando l'interesse legale fissato al 5%) viene automaticamente aggiornato ogni qualvolta cambia il tasso di interesse legale che, dal 1986 a oggi, è oscillato dallo 0,01% al 10% (attualmente è pari al 2,5%). La riforma La bozza di testo unico rimedia alla situazione assurda che si verifica quando il tasso legale scende sotto una certa soglia: in tal caso, per mero effetto matematico, dal calcolo della base imponibile della rendita vitalizia fuoriesce un assurdo importo gigantesco
---------------	--